

Edizione di mercoledì 15 Febbraio 2023

CASI OPERATIVI

Superammortamento e momento di effettuazione dell'investimento
di Euroconference Centro Studi Tributari

IVA

L'effettuazione di operazioni esenti e la compilazione del modello dichiarativo
di Roberto Curcu

BILANCIO

La destinazione dell'utile a riserva per le Srl semplificate e a capitale ridotto
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

AGEVOLAZIONI

Tregua fiscale: istituiti i codici tributo per il versamento degli importi
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

AGEVOLAZIONI

Le novità collegate al bonus mobili ed elettrodomestici
di Laura Mazzola

CASI OPERATIVI

Superammortamento e momento di effettuazione dell'investimento

di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

LABORATORIO REDDITO D'IMPRESA

[Scopri di più >](#)

Domanda

Una Srl esercita l'attività di gestione di distribuzione di carburante al dettaglio (codice attività 473000) con esercizio coincidente con l'anno solare.

A partire dal mese di giugno dell'esercizio 2019 ha stipulato dei contratti di appalto per la costruzione di un nuovo impianto stradale previa demolizione di quello esistente.

I contratti di appalto prevedevano la costruzione/installazione dei chioschi, pensiline, erogatori di carburante, impianto di lavaggio e prefabbricato con conseguente accatastamento catastale in categoria E3 ed attribuzione della nuova rendita.

L'aliquota di ammortamento fiscale per questa tipologia di impianti è del 12,50% annuo.

Nel corso dell'esercizio 2019 sono stati pagati acconti agli appaltatori per almeno il 25% di quanto stabilito nei contratti.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta nel corso del mese di dicembre dell'esercizio 2020 mentre l'entrata in esercizio è avvenuta a gennaio 2021 dopo il rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative e fiscali.

L'esercizio 2021 è il primo nel quale verranno stanziate le prime quote di ammortamento.

Tutto ciò premesso si chiede di sapere se nell'esercizio 2021 la società potrà usufruire del super-ammortamento del 30% o dovrà usufruire di altra agevolazione per l'investimento effettuato.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



IVA

L'effettuazione di operazioni esenti e la compilazione del modello dichiarativo

di Roberto Curcu

Master di specializzazione

ACCERTAMENTO FISCALE NEL REDDITO D'IMPRESA E DEL LAVORO AUTONOMO

[Scopri di più >](#)

L'effettuazione di **attività o di operazioni esenti**, come noto, può avere un impatto importante sul diritto alla **detrazione dell'Iva** su acquisti ed importazioni.

Vi sono soggetti – quali banche, assicurazioni, medici, ecc... – che svolgendo una attività che dà luogo quasi completamente ad operazioni esenti, **non hanno proprio il diritto alla detrazione**.

In particolare, molti contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti, opteranno per la **dispensa dagli adempimenti prevista dall'[articolo 36-bis](#)**.

Tali soggetti sono **esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva** qualora non abbiano effettuato nessuna operazione imponibile, nemmeno occasionale, e non abbiano effettuato acquisti in *reverse charge*, per i quali sono tenuti al **versamento dell'imposta**.

Ad esempio, un medico che ha effettuato soltanto **prestazioni esenti**, ma ha ricevuto **servizi di pulizia sui quali ha dovuto effettuare il reverse charge** (e versare la relativa imposta) è tenuto alla **presentazione della dichiarazione Iva**, dovendo indicare tra le operazioni attive nel quadro VE il totale di quelle esenti, e le **operazioni di reverse charge nel quadro VJ**.

Inoltre, nel **rgo VF22** devono essere indicati, al netto dell'Iva relativa, gli acquisti all'interno, gli acquisti intracomunitari e le importazioni per le quali l'Iva non ha potuto essere detratta.

Infatti, in tale rigo, tra le altre operazioni, devono essere indicate quelle **effettuate dai contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti** per i quali l'imposta è totalmente indetraibile ai sensi dell'[articolo 19, comma 2](#), e quelle **effettuate dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'[articolo 36-bis](#)**.

Non tutte le operazioni esenti, tuttavia, pregiudicano il **diritto alla detrazione**.

Vi sono operazioni esenti che non pregiudicano il diritto alla detrazione, quali ad esempio quelle effettuate nel 2022 ai sensi della **L. 178/2020**, cioè **connesse alla somministrazione di vaccini ed all'effettuazione di test diagnostici per il Covid-19**; inoltre, non pregiudicano il diritto alla detrazione le **cessioni di beni con Iva non detratta a monte**, ai sensi dell'[articolo 10](#), numero 27-quinquies, le operazioni finanziarie effettuate nei confronti di **soggetti stabiliti fuori dalla Unione Europea** o relative a beni destinati ad essere esportati, le **"cessioni presunte"** effettuate dalle piattaforme digitali, nell'ambito del **commercio elettronico effettuato tramite marketplace**.

Tali operazioni devono essere indicate nelle specifiche caselle del rigo **VF34**, in quanto non concorrono a formare il pro-rata.

Lo stesso rigo VF34 richiede l'indicazione di altre operazioni che non concorrono a formare il pro-rata, tra cui **le cessioni – ovviamente esenti – di beni ammortizzabili, ed i passaggi interni tra contabilità separate**.

I **righi da VF31 a VF37** sono dedicati tuttavia ai soggetti che al rigo VF30 hanno barrato la casella 3, cioè a quelli che hanno registrato per il periodo d'imposta operazioni esenti di cui all'articolo 10 con esclusione delle operazioni esenti esclusivamente occasionali ovvero di cui ai numeri da 1 a 9 dell'articolo 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili.

Le operazioni esenti occasionali, ovvero quelle finanziarie, assicurative ed immobiliari che non rientrano nell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili non concorrono infatti alla formazione del pro-rata, e quindi il soggetto che le pone in essere non deve barrare la casella 3 del rigo VF30. Tale soggetto, infatti deve barrare la casella 1 del rigo VF60.

Ricordiamo che – **tolte le operazioni esenti con diritto alla detrazione** – l'effettuazione di attività o di operazioni esenti pregiudica – in qualche modo – il **diritto alla detrazione**. Qualora le stesse operazioni concorrono alla formazione del pro-rata, il **diritto alla detrazione dell'Iva è pregiudicato da tale meccanismo**.

Qualora le operazioni esenti non concorrono alla formazione del pro-rata in quanto effettuate in via occasionale oppure siano quelle operazioni finanziarie o immobiliari che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o siano accessorie ad operazioni imponibili, **la detrazione Iva è pregiudicata per quegli acquisti connessi all'effettuazione di tale operazione**.

Si pensi ad esempio ad un **prestito occasionale effettuato ad una consociata**, o ad una cessione occasionale di un fabbricato con il regime di esenzione da parte di una impresa che non è nel settore immobiliare: in tale circostanza, **l'operazione esente va indicata al rigo VE33, va barrata casella 1 del rigo VF60, e andrà considerata indetraibile l'Iva connessa all'effettuazione della specifica operazione esente** (si pensi ad esempio alla fattura dell'agente immobiliare che ha procurato la cessione occasionale dell'immobile in regime di esenzione),

indicando l'ammontare di tali operazioni con Iva indetraibile nel rigo VF22.

BILANCIO

La destinazione dell'utile a riserva per le Srl semplificate e a capitale ridotto

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365



Ragionando sul tema della **chiusura del bilancio per l'esercizio 2022** una questione da risolvere è **come gestire la destinazione dell'utile** per le Srl che si sono costituite utilizzando le disposizioni derogatorie dell'[articolo 2463, commi 4 e 5, cod. civ.](#) e [2463 bis cod. civ.](#).

Il tema delle Srl “alternative” è quantomeno diffuso nella prassi operativa ed in modo particolare quelle **semplificate** ([articolo 2463 bis cod. civ.](#)) sono spesso scelte per gli indubbi vantaggi che esse presentano, basti citare i **costi quasi inesistenti di costituzione** ed il vantaggio della **responsabilità limitata del socio sulle obbligazioni sociali** che rappresenta un bonus di grande attrattiva per gli operatori economici.

Si pensi al caso della **impresa individuale che cede la propria azienda** ad una precostituita Srl semplificata ad unico socio (non conferita perché il capitale di una Srl semplificata va sempre costituito in denaro): ebbene con **l'unica accortezza del rispetto dell'articolo 2465, comma 2, cod. civ.** in merito alla redazione della **perizia giurata** ed ottenendo la approvazione della **assemblea dei soci** (sempre rappresentata dall'unico socio) viene **di fatto trasformata una azienda individuale a responsabilità illimitata in una Srl a responsabilità limitata con unico socio**.

Ma a fronte di indubbi vantaggi le disposizioni civilistiche non brillano per chiarezza quando si riflette sul tema della **destinazione dell'utile nei due tipi societari sopra citati**.

Verifichiamo anzitutto il caso della **Srl a capitale ridotto**, ex [articolo 2463, commi 4 e 5, cod. civ.](#).

Questo tipo societario può essere definito a ragione come una sorta di **sottocategoria della Srl ordinaria** con cui condivide **tutte le regole costitutive**, tranne per il fatto che il capitale sociale può essere inferiore a euro 10.000, per la precisione **esso va da 1 euro a 9.999 euro e deve**

essere versato necessariamente in denaro, nella sua interezza, nella mani dell'amministratore all'atto della costituzione.

A fronte di un capitale ridotto sono previste nel citato comma 5 dell'[articolo 2463 cod. civ.](#) regole specifiche di **accantonamento dell'utile di esercizio**.

L'obiettivo delineato dalla norma è costituire una **riserva legale "ancillare" al capitale sociale** in modo che si formi, quanto prima possibile, un **patrimonio netto "vincolato" di entità almeno pari a euro 10.000**.

Infatti, la norma citata dispone che vi sia un **accantonamento dell'utile di esercizio a riserva legale** in misura accentuata rispetto alla normale previsione di cui all'[articolo 2430 cod. civ.](#) (cioè il 5% dell'utile fino a quando la riserva non sia pari almeno al 20% del capitale sociale): l'accantonamento dell'utile nella Srl a capitale ridotto avviene **per il 20% di quello prodotto nel singolo esercizio**, e il processo termina quando la riserva legale, insieme al capitale, **abbia raggiunto l'importo di euro 10.000**.

Rispetto alla **riserva legale** così costituita vanno fatte alcune **considerazioni**:

- in primo luogo occorre capire il **grado di disponibilità di questa riserva**. È opinione unanimemente condivisa che la **riserva legale "ordinaria"** ex [articolo 2430 cod. civ.](#) sia **indisponibile** per ogni distribuzione ai soci, mentre altrettanto unanime è la convinzione che essa sia invece **utilizzabile a copertura di perdite**. Il tema invece discusso, e che origina opinioni **discordi**, è la possibilità di utilizzarla per **aumenti di capitale** (in senso **sfavorevole** Caratozzolo, "Il Bilancio di esercizio", Mi, 2006, mentre in senso **favorevole** C. Costa, "Riserva nella società", in Enciclopedia del Diritto, Mi, 1989). Ebbene questo tema è risolto per legge nell'ambito delle Srl a capitale ridotto, atteso che il **comma 5** della norma più volte citata **autorizza esplicitamente l'utilizzo della riserva legale per aumenti di capitale sociale**;
- una volta completato l'iter di formazione della riserva legale, cioè quando insieme al capitale sociale sia raggiunta la soglia di euro 10.000, torna in gioco un eventuale **ulteriore accantonamento previsto nella fattispecie di Srl ordinaria**, [all'articolo 2430 cod. civ.](#). In altri termini, il **processo di accantonamento della riserva legale**, una volta **esaurita la funzione di cui all'articolo 2463, comma 5**, deve continuare **fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto il rapporto del 20%** sul capitale sociale. Vediamo questo esempio. Una Srl a capitale ridotto ha un capitale di euro 9.000. Nel primo esercizio viene conseguito un **utile** pari a euro 5.000, il cui 20% va accantonato a riserva legale. In tal modo la riserva legale pari a 1.000 sommata ai 9.000 di capitale sociale raggiunge il tetto previsto dall'[articolo 2463, comma 5, cod. civ.](#). Ma **ciò non significa che nell'esercizio successivo l'utile sia interamente distribuibile**, poiché **la riserva legale non ha raggiunto il 20% del capitale sociale**. Torna infatti in gioco l'accantonamento **"ordinario"** del 5% dell'utile di ciascun esercizio **fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto l'importo del 20%** del capitale sociale, tornando al precedente esempio numerico euro 1.800.

Per le **Srl semplificate di cui all'[articolo 2463 bis cod. civ.](#)**, lo scenario normativo con riferimento all'accantonamento dell'utile a riserva legale è quantomai **dubbio**: infatti questa società ha una **innegabile autonomia rispetto alla Srl ordinaria** che si manifesta in modo particolare in sede **costitutiva**, ma poi una volta costituita essa applica le regole della **Srl ordinaria in base all'esplicito richiamo disposto dall'[articolo 2463 bis, comma 6, cod. civ.](#)**.

Tale richiamo potrebbe indurre a ritenere che l'accantonamento dell'utile a riserva legale debba avvenire con le regole di cui all'[articolo 2430 cod. civ.](#), cioè il 5% di ciascun esercizio **fino a quando la riserva non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale**.

Ma la circostanza che sul piano del **capitale sociale** la Srls sia **del tutto analoga a quella a capitale ridotto**, induce **autorevole dottrina** (Studio Notariato n. 892/2013, pag.28) a ritenere **preferibile l'applicazione dell'accantonamento accentuato di cui all'[articolo 2463, comma 5, cod. civ.](#)**, cioè il 20% dell'utile fino a quando essa, insieme con il capitale sociale, non raggiunge la somma di euro 10.000.

Questa seconda tesi, **forse è meno attenta al dato letterale** ma risulta più convincente sul piano **sistematico**, oltre ad essere ispirata a principi di maggior **prudenza**.

Sul punto vale la pena ricordare, infatti, il tema della **responsabilità degli amministratori**, e cioè l'[articolo 2627 cod. civ.](#), che punisce con l'**arresto** fino ad un anno gli **amministratori che ripartiscano utili destinati per legge a riserva o che ripartiscono riserve che non possono per legge essere distribuite**.

AGEVOLAZIONI

Tregua fiscale: istituiti i codici tributo per il versamento degli importi

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

PROCESSO TRIBUTARIO: DALLA RIFORMA ALLA TREGUA FISCALE

Scopri di più >

Nel pomeriggio di ieri è stata finalmente pubblicata la **risoluzione 6/E/2023**, con la quale sono stati istituiti i **codici tributo** utili per poter beneficiare della c.d. “**tregua fiscale**”, ovvero:

- la **regolarizzazione delle irregolarità formali** ([articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022](#)),
- il **ravvedimento speciale delle violazioni tributarie** ([articolo 1, commi da 174 a 178 L. 197/2022](#)),
- la **definizione agevolata delle controversie tributarie** ([articolo 1, commi da 186 a 202 L. 197/2022](#)),
- la **regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate** dovute a seguito di **acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale** ([articolo 1, commi da 219 a 221, L. 197/2022](#)).

La misura

Regolarizzazione delle irregolarità formali

La previsione normativa

Le irregolarità formali commesse fino al **31 ottobre 2022** possono essere regolarizzate mediante il versamento di una **somma pari a euro 200** per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da versarsi in **due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024**, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Il codice tributo

“TF44 – REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

Nel campo **“anno di riferimento”** va indicato il **periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione** (oppure l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni). Per i soggetti con periodo d’imposta **non coincidente con l’anno solare** va indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Nel campo “**rateazione/regione/prov./mese rif.**” va indicato il **numero della rata**; se il versamento avviene in un’unica soluzione, va indicato il valore “0101”.

È possibile **ravvedere le violazioni** Sono stati istituiti i **seguenti con il pagamento di una sanzione codici tributo:**

pari a un diciottesimo del minimo TF45 – IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

TF46 – IRES – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

TF47 – IVA – Ravvedimento speciale Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

TF48 – Addizionali e maggiorazioni IRES – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

TF49 – Imposte sostitutive e altre imposte erariali – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

TF50 – IRAP – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

TF51 – Addizionale regionale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

TF52 – Addizionale comunale all’IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

TF53 – Ritenute imposte erariali – Ravvedimento speciale – Articolo

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato anche in **otto rate trimestrali di pari importo**, con scadenza della prima rata entro il **31.03.2023**.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

È possibile beneficiare della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte, tra l'altro, l'Agenzia delle entrate con la presentazione dell'apposita domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30.06.2023 (anche in forma rateale, se superano l'importo di 1.000 euro)

1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

TF54 – Trattenute addizionale regionale all'IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

TF55 – Trattenute addizionale comunale all'IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

TF56 – Altre violazioni tributarie – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

I codici tributo previsti sono i seguenti:

TF20 IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022

TF21 Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022

TF22 Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022

TF23 IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022

TF24 Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022

TF25 Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

La regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute deve avvenire mediante il **versamento integrale della sola imposta entro il 31 marzo 2023** (oppure in venti commi da 186 a 202, legge n. 197/2022).

Si ricorda che, in questo caso, **è esclusa la compensazione.**

– Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022

TF26 Sanzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022

I codici tributo sono i seguenti:
– Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 – il 31 marzo 2023 (oppure in venti commi da 219 a 221, legge n. 197/2022)

TF41 Altri tributi erariali e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 – commi da 219 a 221, legge n. 197/2022

TF42 IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 – commi da 219 a 221, legge n. 197/2022

TF43 Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 – commi da 219 a 221, legge n. 197/2022

AGEVOLAZIONI

Le novità collegate al bonus mobili ed elettrodomestici

di Laura Mazzola

OneDay Master

MODELLO ORGANIZZATIVO 231

[Scopri di più >](#)

Per l'anno 2023 la detrazione “**bonus mobili ed elettrodomestici**” deve essere calcolata su un **importo massimo di 8.000 euro**.

Infatti, il **comma 277, dell'articolo unico della Legge di bilancio per il 2023 (L. 197/2022)**, ha modificato [**l'articolo 16, comma 2, secondo periodo, D.L. 63/2013**](#), convertito con modificazioni, dalla L. 90/2013, in materia di **detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia**.

In particolare, tale disposizione ha confermato la misura fino all'anno 2024 e ha **innalzato il tetto massimo di spesa**, per il 2023, da 5.000 euro a 8.000 euro.

Va da sé che il contribuente può detrarre l'importo massimo, per l'anno in corso, di **400 euro l'anno**, alla luce della **suddivisione della detrazione in 10 rate di pari importo**.

Dal canto suo l'Agenzia delle entrate ha pubblicato, il mese scorso, l'aggiornamento alla **guida “Bonus mobili ed elettrodomestici”**.

In tale guida, all'interno del capitolo 7 dedicato ai quesiti più frequenti, l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato, oltre all'innalzamento dell'importo massimo di spesa, che può richiedere il **bonus mobili anche il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, o anche solo una parte delle spese dei lavori o solo il compenso del professionista**.

Inoltre, successivamente, la guida **elenca i “grandi elettrodomestici”**, per l'acquisto dei quali è possibile richiedere l'agevazione, ossia:

- i grandi apparecchi di refrigerazione;
- i frigoriferi;
- i congelatori;

- gli altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti;
- le lavatrici;
- le lavasciuga e le asciugatrici;
- le lavastoviglie;
- gli apparecchi per la cottura;
- le stufe elettriche;
- le piastre riscaldanti elettriche;
- i forni e i forni a microonde;
- gli altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti;
- gli apparecchi elettrici di riscaldamento;
- i radiatori elettrici;
- gli altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti;
- gli apparecchi elettrici di riscaldamento;
- i radiatori elettrici;
- gli altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi;
- i ventilatori elettrici;
- gli apparecchi per il condizionamento;
- le altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento.

Si ricorda che, per poter fruire dell'agevolazione, è **indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio**, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici sempre residenziali.

I **pagamenti** devono essere effettuati **con bonifico o carta di debito o di credito**.

Diversamente, non sono consentiti i pagamenti con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Si evidenzia che i documenti da verificare e da conservare sono:

- le **fatture di acquisto dei beni**, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni o dei servizi accessori;
- le **ricevute dei bonifici**;
- le **ricevute, per i pagamenti con carta di credito o di debito, di avvenuta transazione**;
- la **documentazione di addebito sul conto corrente**;
- la **comunicazione all'Enea** (si veda [la risoluzione 46/E/2019](#) e l'ordinanza della suprema Corte 34151/2022).

Sul punto, l'Agenzia delle entrate, nel corso di **Telefisco 2023**, ha chiarito che si ha diritto al **bonus** anche quando il frigorifero è **acquistato su internet senza fattura**.

In tal caso, però, occorre prendere in considerazione le **caratteristiche dell'elettrodomestico** (classe energetica), nonché i dati riportati all'interno della ricevuta di acquisto.